



Bruxelles, 17 luglio 2020

### AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

#### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ("PREVIO ASSENSO INFORMATO")**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di esaminare l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>5</sup> da e nel il Regno Unito e di adattare le pratiche alla luce del presente avviso.

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

**N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- i regolamenti dell'UE sulle sostanze chimiche, ad esempio REACH;
- le procedure doganali dell'UE di importazione o esportazione.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>6</sup>.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

**A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito<sup>7</sup> le norme unionali nel settore dell'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. I movimenti di sostanze chimiche dall'UE verso il Regno Unito costituiranno esportazioni dall'UE; i movimenti di sostanze chimiche dal Regno Unito verso l'UE costituiranno invece importazioni nell'UE. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

- dopo la fine del periodo di transizione, per esportare dall'UE nel Regno Unito le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sarà necessario notificare l'autorità nazionale designata almeno 35 giorni prima della data prevista dell'esportazione<sup>8</sup>;
- dopo la fine del periodo di transizione, per esportare dall'UE nel Regno Unito le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sarà necessario il previo consenso esplicito del Regno Unito, a meno che l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, su richiesta di questi e in consultazione con la Commissione, non abbia deciso che non è necessario detto consenso esplicito perché la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata nel Regno Unito<sup>9</sup>;
- dopo la fine del periodo di transizione, per esportare dall'UE nel Regno Unito le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sarà necessario il consenso esplicito del Regno Unito da rendersi con risposta sulle importazioni ai sensi della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_en](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en)

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (UE) n. 649/2012, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> Articolo 8 del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>9</sup> Articolo 14 del regolamento (UE) n. 649/2012.

pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione"), oppure con risposta a una richiesta di consenso esplicito<sup>10</sup>;

- dopo la fine del periodo di transizione, per esportare dal Regno Unito nell'UE le sostanze chimiche elencate nell'allegato III della convenzione sarà necessaria una decisione di importazione dell'UE<sup>11</sup>;
- dopo la fine del periodo di transizione, l'esportazione dall'UE nel Regno Unito e l'importazione dal Regno Unito nell'UE delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 saranno subordinate alle prescrizioni in materia d'informazione di cui all'articolo 10 del regolamento medesimo;
- dopo la fine del periodo di transizione, l'UE non notificherà più ai paesi terzi le esportazioni dal Regno Unito e alla fine del periodo di transizione l'ECHA revocherà tutte le procedure di notifica pendenti che coinvolgono esportatori nel Regno Unito;
- dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le risposte dell'UE sulle importazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato III della convenzione<sup>12</sup>;
- dopo la fine del periodo di transizione, le sostanze chimiche esportate dall'UE nel Regno Unito saranno disciplinate dalle norme unionali sull'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche, salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori<sup>13</sup>;
- dopo la fine del periodo di transizione, l'ECHA metterà a disposizione tramite ePIC le notifiche di esportazione ricevute dal Regno Unito a norma dell'articolo 12 della convenzione<sup>14</sup>.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

---

<sup>10</sup> Articolo 14 del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>11</sup> Articolo 11 della convenzione.

<sup>12</sup> Articolo 13 del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>13</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>14</sup> Articolo 9 del regolamento (UE) n. 649/2012.

**Esempio:** il regolamento (UE) n. 649/2012 non si applica a una partita specifica di sostanze chimiche pericolose la cui circolazione sia in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

### **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>15</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>16</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>17</sup>.

Il protocollo prevede che il regolamento (UE) 649/2012 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>18</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le spedizioni di sostanze chimiche tra l'Irlanda del Nord e l'UE non sono considerate importazioni o esportazioni, pertanto non si applica il regolamento (UE) n. 649/2012;
- l'esportazione di una sostanza chimica elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 dall'Irlanda del Nord in un paese terzo deve conformarsi a detto regolamento, in particolare in ordine alla trasmissione via ePIC delle notifiche di esportazione e all'obbligo di ottenere, per le sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 di detto allegato I, il consenso esplicito del paese importatore;
- dopo la fine del periodo di transizione, alle importazioni da paesi terzi nell'Irlanda del Nord continuano ad applicarsi le risposte dell'UE relative alle sostanze chimiche elencate nell'allegato III della convenzione<sup>19</sup>;

---

<sup>15</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>16</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>17</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>18</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 23 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>19</sup> Articolo 13 del regolamento (UE) n. 649/2012.

- è compito dell'UE rispondere alle richieste di consenso esplicito per le esportazioni di sostanze chimiche dalla Gran Bretagna o dai paesi terzi nell'Irlanda del Nord;
- agli esportatori e agli importatori nell'Irlanda del Nord che esportano in Gran Bretagna o in un paese terzo e che importano dalla Gran Bretagna o da un paese terzo si applicano gli obblighi di informazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- l'esportazione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 dall'Irlanda del Nord in Gran Bretagna deve essere conforme soltanto alle norme di quel regolamento che attuano la convenzione. Ad esempio, un esportatore è tenuto a notificare l'esportazione dall'Irlanda del Nord in Gran Bretagna di una sostanza chimica elencata nella parte 2 di detto allegato I, ma non ad ottenere il consenso esplicito del Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna;
- alle esportazioni di sostanze chimiche dall'Irlanda del Nord in Gran Bretagna si applicano le disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche<sup>20</sup> solo per quanto necessario a conformarsi all'articolo 13 della convenzione.

Il protocollo esclude che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>21</sup>.

Il sito web dell'ECHA dedicato alla Brexit (<https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu>) e il sito web della Commissione sulle norme dell'UE in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ([https://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade\\_dangerous/regulation/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/regulation/index_en.htm)) riportano informazioni complementari. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente

---

<sup>20</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>21</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.